

Procura alle liti conferita al difensore da persona fisica – Cass. n. 34775/2021

Procedimento civile - capacità processuale - autorizzazione ad agire e contraddire - società ed altri enti - Procura alle liti conferita al difensore da persona fisica non abilitata a rappresentare la società in giudizio - Successiva costituzione del legale rappresentante della società - Ratifica espressa o tacita - Sanatoria "ex tunc" del difetto di legittimazione processuale - Sussistenza.

Il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisca in giudizio in rappresentanza di una società, senza essere a ciò abilitata, può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio (e dunque anche nel giudizio di legittimità), con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza dell'ente, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del "falsus procurator".

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 34775 del 16/11/2021 (Rv. 663159 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_075, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_125, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_182, Cod_Civ_art_1399

Corte

Cassazione

34775

2021